Corte di Cassazione – Sezione V

Sentenza del 17 dicembre 2003 n.19375

Intitolazione:
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ICI - Presupposto applicativo - Pertinenze - Individuazione - Criterio - Fattispecie relativa a frazionamento di un terreno posto al servizio di una costruzione.

Massima:
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualita' di pertinenza sul criterio fattuale e cioe' sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato come pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, e cio' nonostante l'avvenuto frazionamento catastale, perche' ritenuto destinato al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo).

(Massima tratta dal CED della Cassazione).

Testo:

Fatto

Con distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo A.F. impugnava gli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta ICI emessi dal Comune di Rovigo per gli anni 1994, 1995 e 1996, al fine di recuperare la maggiore imposta relativa ad una porzione di terreno edificabile adibita a giardino, censita in catasto al foglio 27, mappale 918, nonche' ai terreni di cui ai mappali 332, 445, 453, 454, 976, 977, 978, 979, 980 e 981, sulla base della loro destinazione urbanistica ad "aree edificabili", anziche' agricole secondo quanto dichiarato dal contribuente. Quest'ultimo deduceva in particolare l'insussistenza del maggior debito d'imposta accertato dal Comune trattandosi nel primo caso di pertinenza di fabbricato per civili abitazioni, e nel secondo caso di terreni coltivati da esso contribuente, e quindi soggetti al trattamento agevolato previsto dall'art. 9, D.Lgs. n. 504/1992.

L'ente comunale resisteva ai ricorsi difendendo la legittimita' degli atti impugnati e deducendo a tal fine che la natura pertinenziale della porzione di terreno edificabile di cui al mappale 918 era esclusa dall'intervenuto frazionamento, mentre la determinazione del maggior valore attribuito ai terreni agricoli derivava dall'applicazione dell'art. 58, D.Lgs. n. 446/1997, che subordinava l'applicazione della riduzione d'imposta di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 504/1992 all'iscrizione del soggetto passivo negli ex elenchi SCAU, iscrizione nella fattispecie inesistente.

La Commissione tributaria provinciale di Rovigo, riconosciuta tra l'altro la natura innovativa e non interpretativa dell'art. 58 cit. accoglieva i ricorsi con sentenza n. 77/1999, che veniva pero' appellata dal Comune dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che a sua volta, con sentenza n. 54, notificata il 28 settembre 2001, rigettava il gravame confermando la decisione impugnata.

Per la cassazione della sentenza di appello propone ricorso il Comune di Rovigo articolando due distinti motivi di censura. Nessuna attivita' difensiva ha svolto in questo procedimento l'intimato.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso deduce l'ente impositore la violazione e falsa applicazione dell'art. 58, D.Lgs. n. 446/1997, lamentando in particolare che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge per aver ritenuto la citata norma innovativa, anziche' interpretativa, rifiutandone di conseguenza l'applicazione retroattiva al caso di specie, per la parte in cui condiziona l'applicabilita' del regime di favore previsto dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, alla iscrizione del contribuente negli ex elenchi SCAU.

Il motivo e' infondato. I giudici di merito hanno con articolata e convincente motivazione puntualmente dato conto delle ragioni della loro decisione in ordine alla natura della norma in questione, evidenziando tra l'altro: a) che il testo dell'art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997, diversamente da quanto verificatosi in altri casi di norme definite interpretative dallo stesso legislatore, non contiene espressioni esplicite in tal senso; b) che poiche' l'attivita' interpretativa del legislatore ha carattere eccezionale, una voluntas legis orientata in tal senso dovrebbe essere espressamente enunciata; c) che nessun peso determinante in senso contrario puo' trarsi dalla relazione accompagnatoria del decreto legislativo in quanto l'attivita' preparatoria di un testo di legge non puo' assumere valore determinante nel relativo procedimento d'interpretazione.

Tali argomentazioni meritano ampia condivisione da parte di questa Corte, e cio' tanto piu' che la non vincolativita' dei lavori preparatori, nella fase d'interpretazione della legge, e' conforme a consolidata giurisprudenza di legittimita', confermata anche in epoca recente e dalla quale non vi e' motivo di discostarsi nel caso di specie (ved. Cass. 11 aprile 2001, n. 5375). Del resto la formulazione letterale della norma non solo non reca espressioni significative di' una mera volonta' interpretativa del legislatore, ma addirittura presenta aspetti idonei ad esprimere una ben precisa volonta' innovativa, se e' vero che l'art. 58 reca il titolo "Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili".

Certamente, come osservato dalla difesa del ricorrente, una norma in tanto puo' definirsi innovativa, e non meramente interpretativa, in quanto il suo contenuto presenti un carattere di autonomia rispetto alla disciplina previgente. Ma tale carattere ricorre nel caso in esame posto che, non essendo l'iscrizione negli elenchi dello SCAU all'epoca obbligatoria, e dovendosi pertanto ammettere la possibilita' dell'esistenza di coltivatori diretti o imprenditori agricoli non iscritti, la portata sicuramente innovativa della nuova norma va colta nell'effetto restrittivo dell'applicabilita' dell'agevolazione prevista dall'art. 9, D.Lgs. n. 504/1992, ad essa conseguente, e volto, in una opportuna prospettiva di garanzia per il sistema fiscale, a consentire il godimento dell'agevolazione solo a chi presentasse anche quei requisiti formali indispensabili per ritenere certo e documentato il possesso del requisito sostanziale previsto gia' dalla normativa originaria (qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo).

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto per violazione e falsa applicazione di legge, nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla previsione dell'art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, lamentando in particolare l'errore che sarebbe stato commesso dai giudici di merito con l'attribuzione della qualifica di "pertinenza" alla porzione di terreno edificabile in catasto sub mappale 918, adducendo che l'intervenuto frazionamento del terreno ne avrebbe comportato la modifica della destinazione d'uso.

Anche questo motivo e' infondato.

La questione in tal modo posta dal Comune non vale a configurare, neanche astrattamente, il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, del codice di procedura civile, giacche' secondo il consolidato orientamento di questa Corte il difetto di motivazione della sentenza puo' formare oggetto di ricorso per cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, come appunto e' da ritenersi nel caso in

esame (ved. per tutte Cass. 9 gennaio 2002, n. 194). Essa prospetta, piuttosto, un vizio della decisione inquadrabile come violazione di legge, vizio che pero' non sussiste.

I giudici di merito hanno correttamente chiarito al riguardo che il mero frazionamento di un'area non comporta necessariamente ed automaticamente una modifica della sua destinazione d'uso e della sua natura pertinenziale rispetto al fabbricato cui la stessa accede, ipotesi quest'ultima a maggior ragione da escludersi nel caso di specie sulla base della non contestata circostanza di fatto rappresentata dall'essersi in presenza di un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, e conseguentemente (pur dopo l'avvenuto frazionamento) destinato durevolmente al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo.

Le richiamate argomentazioni appaiono ineccepibili e assolutamente condivisibili, e soprattutto ispirate ad una corretta applicazione della legge. L'art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, laddove chiarisce che, ai fini dell'ICI, "per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza", in tal modo escludendo l'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, non puo' che adoperare il termine "pertinenza" in senso tecnico, con implicito riferimento alla definizione che delle pertinenze il codice civile fornisce all'art. 817 del codice civile ("Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"). Tale definizione inequivocabilmente fonda l'attribuzione della natura pertinenziale della cosa, sulla sua condizione fattuale, vale a dire sulla sua destinazione effettiva e concreta, rendendo del tutto irrilevanti circostanze, come appunto l'intervenuto frazionamento dell'area, di rilievo esclusivamente formale. Cosi' che, risultando nel caso in esame l'inequivocabile e persistente destinazione del terreno di cui al mapp. 918 "al servizio ed ornamento del fabbricato", la conclusione trattane dai giudici di merito appare senza dubbio conforme al diritto.

II ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente procedimento non avendo in esso l'intimato svolto alcuna attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.